



REGOLAMENTO GRUPPO GIUDICI DI GARA
(approvato dal CF del 30 settembre DF/797/17)

Art. 1 - Definizione

Tutti i Giudici di Gara federali sono raggruppati nell'organo definito "Gruppo Giudici di Gara" (G.G.G.).

Esso è costituito da:

A - Il Segretario dei G.G. (S.G.G.), nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale (art.36 ex art. 48 del Regolamento Organico), dura in carica per il quadriennio olimpico salvo decadenza del Consiglio Federale che lo ha nominato, di dimissioni o di revoca.

B - La Commissione Nazionale Giudici di Gara (C.N.G.G.), è formata dal Segretario dei G.G, dai Referenti di Zona (R.Z.) e da giudici Internazionali o Nazionali qualificati e di provata esperienza, anch'essi nominati dal Consiglio federale (art. 36, ex art. 48, del Regolamento Organico).

C - Giudici di Gara (G.G.), suddivisi in categorie.

Art. 2 - Il Segretario dei G.G. (S.G.G.)

- a) rappresenta il Settore Giudici;
- b) dirige e controlla l'attività della CNGG e del G.G.G. predisponendo le forme, le modalità ed i mezzi atti ad assicurarne il funzionamento;
- c) Predisporre un piano di spesa per la stagione del budget assegnato alla CNGG;
- d) Designa, con comunicato specifico a numerazione progressiva da pubblicare sul sito federale e comunicato alle Società organizzatrici, i collegi di giuria (Presidente di Giuria, Giudice Aggiunto ed Elaboratore Dati) per tutte le manifestazioni nazionali (Coppa Italia e Campionati Italiani) e internazionali organizzate sul territorio nazionale, indicando anche l'eventuale Giudice di riserva;
- e) propone periodicamente, in accordo con il C.N.G.G. e con il Consiglio Federale, corsi di aggiornamento tecnico a carattere nazionale per i G.G. con i relativi programmi;
- f) propone, in accordo con il C.N.G.G. e col Consiglio Federale, le modalità d'esame per acquisire le qualifiche di Giudice;
- g) compila, al termine di ogni anno sportivo (sentito la C.N.G.G.), una classifica di merito e capacità dei G.G., proponendo la messa fuori quadro dei giudici risultati insufficienti;
- h) propone annualmente al Consiglio Federale eventuali aggiornamenti sui compensi e sui rimborsi;
- i) propone al Consiglio Federale (sentita la C.N.G.G.) i nominativi dei G.G. che ritiene idonei per partecipare ai corsi I.F.S.C. per ottenere la qualifica di "Giudice Internazionale";
- l) mantiene i contatti con i Referenti di Zona (R.Z.);
- m) predisporre l'ordine del giorno, organizza e dirige la riunione annuale da effettuarsi prima dell'inizio di ogni stagione agonistica;
- n) vigila sulla condotta dei G.G;

- o) propone al Consiglio Federale, su proposta della C.N.G.G. da lui presieduto, le modifiche al presente regolamento ed eventuali modifiche ai Regolamenti di Gara;
- p) risponde direttamente al Consiglio Federale del proprio operato;

Art. 3 - Il Comitato Nazionale Giudici di Gara (C.N.G.G.):

- a) ha lo scopo di aiutare e coadiuvare il S.G.G. nella gestione dell'attività, di formare, inquadrare, organizzare e disciplinare i G.G. attraverso anche la gestione di un budget di spesa, assegnato dal Consiglio Federale ad inizio dell'anno, per tutte le attività del GGG;
- b) presieduto dal S.G.G., si riunisce almeno una volta all'anno, possibilmente prima dell'inizio della stagione agonistica;
- c) prepara i programmi dell'attività nazionale G.G.;
- d) istruisce e perfeziona i G.G. durante i corsi Nazionali;
- e) al termine della stagione agonistica, compila, in collaborazione con il S.G.G., la graduatoria di merito di cui al precedente art. 2;
- f) I componenti della CNGG, su specifica designazione del SGG, hanno compiti ispettivi durante le manifestazioni federali;

Art. 4 - I Referenti di zona (R.Z.)

- a) sono nominati dal Consiglio Federale su indicazione del SGG;
- b) Verificano i nominativi dei giudici (PDG ed eventuali GA e ED) designati dai Presidenti dei Comitati Regionali o dai Delegati Regionali, per le gare giovanili o Regionali del proprio territorio di riferimento. A tale scopo tutti i Presidenti dei Comitati Regionali o Delegati Regionali sono invitati ad inviare preventivamente (via mail) ai Referenti di Zona dei Giudici l'elenco dei giudici designati che dovranno comunque essere sempre riportati nei relativi "programma gara" che vengono inviati in Federazione per la pubblicazione sul sito internet Federale.
- c) tengono i contatti con tutti i G.G. della zona assegnata, garantendo per quanto di competenza, l'adeguata presenza degli stessi nelle gare sul territorio;
- d) tengono aggiornati i curricula dei G.G. di zona;
- e) partecipano alle riunioni della C.N.G.G. di cui fanno parte;
- f) Organizzano in collaborazione con i Presidenti/Delegati Regionali i corsi di formazione per i giudici di 1° livello

Art. 5 - I Giudici di Gara (G.G.)

I G.G. sono inquadrati nelle seguenti categorie:

- Internazionali
- Nazionali (3° e 2° livello)
- Regionali e giovanili (1° livello)
- Tirocinanti (hanno effettuato il Corso ma non sono ancora abilitati)
- - Benemeriti (Giudici Anziani - Consulenti)

a) Nell'espletamento del loro incarico i Giudici hanno l'obbligo di indossare l'uniforme prescritta ed esporre il tesserino di riconoscimento.

I G.G. inquadrati nel G.G.G. sono iscritti al relativo Albo.

Art.5.1 - Giudici Internazionali:

La nomina dopo la frequenza del Corso Giudici Internazionale (al quale vengono candidati dalla F.A.S.I., compatibilmente alle caratteristiche richieste) e la convocazione per le gare internazionali sono effettuate direttamente dall' I.F.S.C. Quando operano in competizioni nazionali, sono equiparati ai giudici di 3° livello.

Art. 5.2 - Giudici di 3° livello:

I G.G. di 3° livello possono arbitrare qualsiasi competizione organizzata in Italia e possono ricoprire il ruolo di Presidente di Giuria. Possono altresì coadiuvare i Giudici Internazionali nelle competizioni in Italia.

Art. 5.3 - Giudici di 2° livello

I G.G. di 2° livello hanno le stesse prerogative dei G.G. di 3° livello, tranne ricoprire il ruolo di Presidente di Giuria nelle gare di livello nazionale ufficiale (Campionato Italiano, Coppa Italia, Coppa Italia Giovanile e Master ufficiali)

Art. 5.4 - Giudici di 1° livello

I G.G. di 1° livello hanno le stesse prerogative dei G.G. di 2° livello, tranne ricoprire il ruolo di Presidente di Giuria nelle gare ufficiali CNO. Potranno arbitrare in qualità di Presidente di Giuria le gare del circuito nazionale giovanile U14 e U20, le gare societarie e le manifestazioni di propaganda e amatoriali

Art. 5.5 - Giudici di Blocco

I Giudici di Blocco potranno arbitrare solo nelle gare di bouldering sotto la direzione del Presidente di Giuria, preventivamente formati e nominati dallo stesso.

Art. 5.6 - Tirocinanti

Hanno effettuato il Corso ma non sono ancora stati abilitati, in quanto non hanno terminato il previsto periodo di tirocinio.

Art. 5.8 - Giudici Benemeriti

Il S.G.G. potrà proporre alla C.N.G.G. e, successivamente, al Consiglio Federale, la nomina a "benemerito" di coloro che, al raggiungimento del limite di età, non siano incorsi in infrazioni di carattere disciplinare rilevante e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) essere o essere stati Giudici Internazionali o Nazionali di 3° livello;
- b) aver svolto, come Giudici, una lodevole attività complessiva;
- c) aver acquisito particolari e segnalate benemeritenze nel G.G.G.;

I Giudici "benemeriti" conserveranno tutti i diritti dei Giudici in servizio attivo e saranno iscritti in apposito Albo.

Art. 5.9 - Per i compiti del Presidente di Giuria, del Giudice Aggiunto, dell'Elaboratore dati e di tutte le figure che operano, dal punto di vista del controllo del regolare svolgimento della gara, come anche per le procedure legate all'omologazione tecnica delle gare e alla gestione delle eventuali contestazioni, si rimanda al Regolamento Generale Gare e al Regolamento di giustizia.

Art. 6 - Formazione Giudici

Per diventare Giudici di Gara bisogna superare un corso organizzato a livello regionale per l'abilitazione al 1° livello che comprenda anche un periodo di tirocinio sul campo. I passaggi ai livelli successivi sono affidati alle valutazioni del SGG e della CNGG in base alla pratica, esperienza e sulla base delle capacità dimostrate, che ne propone la promozione al Consiglio Federale. Il passaggio dal 1° al 2° livello è naturalmente subordinato al tesseramento diretto con la FASI da parte dei giudici interessati, stante quanto riportato al successivo Art. 12.

Art. 7 - Decadenza dei Giudici

I Giudici possono essere posti "fuori quadro" temporaneamente per:

- a) provvedimenti disciplinari dei competenti Organi Federali;
- b) insufficienza nella graduatoria annuale nazionale dovuta a scarsa capacità o attività;

c) mancata partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento nazionale, (solo per i Giudici di 2° e 3° livello);
d) elezione o nomina a cariche centrali o periferiche (fatte salve eventuali specifiche deroghe che potranno essere concesse su richiesta dell'interessato),
e) su richiesta dell'interessato per motivi privati;

7.1 - Nel caso "a", il giudice recidivo verrà automaticamente radiato dai quadri del G.G.G.

Nei casi "b", "c" e "" il Giudice, per essere riammesso nei quadri, dovrà partecipare ad un Corso di Aggiornamento per Giudici secondo la qualifica ricoperta, sempre che esista disponibilità nei quadri o partecipare come ulteriore giudice ad una gara federale di livello pari alla qualifica ricoperta.

7.2 - I Giudici possono essere posti fuori quadro definitivamente:

- per dimissioni;
- per radiazione deliberata dai competenti Organi Federali;
- per raggiungimento limiti di età.

Art. 8 - Doveri e Requisiti dei Giudici

All'atto della nomina e per tutta la sua permanenza nei quadri, il Giudice si impegna a:

- adempiere con assoluta imparzialità e con perfetta osservanza di tutte le norme federali, tecniche e disciplinari;
- assolvere agli incarichi (designazioni) che gli vengono affidati, mantenendo sempre un contegno rispondente alla dignità ed alla delicatezza del proprio compito;
- osservare scrupolosamente tutte le norme dello Statuto e del Regolamento Organico della Federazione, quelle del presente Regolamento, di tutti i Regolamenti Federali e tutte le disposizioni che potranno essere emanate di volta in volta dai competenti Organi Federali.

8.1 - In particolare sono tenuti ad ottemperare ai seguenti doveri:

- assolvere con diligenza gli incarichi ai quali sono stati designati;
- notificare al S.G.G., entro le 24 ore successive la designazione ufficiale il rifiuto, motivandolo;
- notificare al termine della competizione e non oltre le successive 24 ore, salvo casi particolari, le classifiche ai competenti organi Federali (S.G.G., Segreteria federale, Giudice Sportivo), provvedendo anche all'inserimento delle stesse nell'area intranet Giudici del sito federale;
- notificare entro 48 ore il verbale di Gara ai competenti Organi Federali (S.G.G., Segreteria Federale e Giudice Sportivo);
- indossare a tutte le gare la prescritta divisa federale con distintivo ed esporre il tesserino di riconoscimento;;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di residenza, di indirizzo, numeri telefonici, E-mail;
- dare esempio di rettitudine e di riserbo sia durante l'espletamento del proprio compito sia al di fuori delle manifestazioni sportive;
- astenersi in modo assoluto dal criticare l'operato dei colleghi o dell'entrare in polemica con il pubblico, con gli atleti, con i dirigenti di Società e con tecnici. (eventuali problemi vanno affrontati in modo estremamente riservato).

8.2 - Ai Giudici non è assolutamente consentito:

- svolgere attività agonistica (di arrampicata);
- rilasciare a chicchessia dichiarazioni, relative alle gare dirette o alle quali hanno comunque assistito, se non autorizzati, specialmente riferite agli atleti, ai colleghi e ai tecnici;

8.3 - Il Giudice deve inoltre:

- attenersi a quanto stabilito dagli artt. 48 e 50 dello Statuto Federale in materia di incompatibilità di cariche;
- essere a perfetta conoscenza dei regolamenti in vigore;
- essere a conoscenza della storia e dello sviluppo di queste regole, al fine di una migliore comprensione delle stesse;
- avere una perfetta conoscenza dei compiti di ciascun membro della giuria e degli assistenti ed essere in grado, all'occorrenza, di ricoprire ogni ruolo;
- essere a conoscenza delle indicazioni normative ed organizzative delle competizioni ufficiali;
- essere a conoscenza delle direttive dei tracciatori;
- essere in grado di anticipare eventuali proteste e discussioni da parte dei concorrenti e, possibilmente, essere in grado di fare fronte ad ogni problema;
- avere conoscenza delle istituzioni sportive in generale;
- essere al corrente delle relazioni con sponsor e media;
- avere conoscenza dei problemi inerenti alla responsabilità civile delle manifestazioni sportive;
- possedere una personalità ferma e un atteggiamento diplomatico, cercare di comprendere la psicologia degli interlocutori. Disponibilità, scrupolosa onestà ed immunità da influenze esterne sono requisiti necessari;
- rimanere neutrale in ogni situazione, sempre al di sopra delle parti;
- astenersi da dimostrare entusiasmo o disappunto in caso di successo o sconfitta di qualsivoglia concorrente;
- dimostrare sempre e comunque grande cautela nelle parole e nelle espressioni;
- rispettare il principio della solidarietà tra giudici, evitando di esprimere divergenze di opinione di fronte al pubblico, ai concorrenti ai media;
- far rispettare sempre il principio delle "condizioni uguali per tutti i concorrenti", essenziale in una competizione;

Art. 9 - E' obbligatorio per i Giudici Federali di 2° e 3° livello la partecipazione, in veste ufficiale di Giudice di Gara, ad almeno una gara "ufficiale, open CNO", nel corso dell'anno agonistico.

Ciò allo scopo di mantenere i Giudici in attività continuativa, di mantenere il loro rendimento, il più elevato, il più costante ed uniforme possibile.

Tali dati e informazioni, saranno reperite sui referti ufficiali di gara che devono essere inviati in Federazione dai Presidenti di Giuria.

In mancanza di questo requisito, alla scadenza del primo anno di inattività, il giudice sarà iscritto in apposita lista di giudici sotto osservazione.

Alla scadenza del secondo anno di inattività il giudice in questione non perderà il brevetto ma rimarrà sospeso nella sua funzione, ed iscritto in apposita lista fino alla sua partecipazione ad un apposito corso di riqualificazione, e solo in seguito a ciò, egli potrà essere reinscritto nella lista dei giudici in attività.

Art. 10 - Ogni Giudice è tenuto alla stretta osservanza dei principi sopra esposti. Il mancato attenersi a tali principi può comportare, la sospensione dall'attività da parte della C.N.G.G. o il deferimento degli interessati agli organi di Giustizia.

Art. 11 - Diritti dei Giudici

I giudici hanno diritto a:

- ottenere, a richiesta, il biglietto di invito per assistere alle manifestazioni patrocinate dalla FASI, da organizzatori di manifestazioni in Italia;
- essere assicurati contro gli infortuni sportivi (secondo le norme CONI);
- ricevere, per l'esercizio delle loro funzioni, i compensi ed i rimborsi spese stabiliti dai competenti organi Federali.

Art. 12 - Incompatibilità

Il giudice, in base all'art. 6 comma 4 dello Statuto, è tesserato direttamente alla Federazione all'atto del suo inquadramento nel ruolo.

12.1 - Data la natura particolare dell'attività del Giudice di 1° livello, è ammesso il tesseramento presso affiliati e non direttamente alla Federazione, .

12.2 - L'attività di giudice è in qualsiasi caso incompatibile con quella di presidente o dirigente di società.

12.3 - Data la natura particolare dell'attività di giudice, è inoltre possibile operare come tecnico istruttore federale (se in possesso del titolo), presso una sola società, dichiarata all'atto del tesseramento e per la tale attività ricevere corrispettivo rimborso spese. Sarà cura del designatore, all'atto di utilizzare il giudice per l'attività di Collegio di Giuria, tenere in conto di tale impegno ed evitare tassativamente tale conflitti d'interesse. .

12.4 - Per eventuali altre incompatibilità si richiama a quanto previsto nello Statuto federale.

Art. 13 - Norme finali

Per quanto non contenuto nel presente regolamento valgono le norme stabilite:

- nello Statuto Federale
- nel Regolamento Organico
- nel Regolamento Tecnico
- nei Regolamenti delle Competizioni e negli altri regolamenti federali
- nella normativa del CONI
- e dalla consuetudine sportiva.

Bologna, 30 settembre 2017